

COMUNE DI MOLINA ATERNO

STATUTO

Delibera n. 12 del 2000.

CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 Principi fondamentali

1. Il Comune di Molina Aterno è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali e culturali alla attività amministrativa, favorendo condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ex Legge n. 125/ 1991.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione al principio della tutela e dello sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Art. 3 Programmazione e forma di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi anche dell'apporto delle associazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana, o può costituirsi in Associazioni con altri Comuni limitrofi e con la Provincia.

Art. 4 Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Ha 1.184 confinante con i Comuni di Castelvechio Subequo, Secinaro, Acciano, San Benedetto in Perillis, Vittorito, Raiano.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
3. il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Colle n.1.
4. all'interno del territorio del Comune di Molina Aterno non è consentito per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 5 Albo Pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al I comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Molina Aterno e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 15.7.1984.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. in data 18 luglio 1984.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

CAPOII ORGANI ELETTIVI

Art. 7 Organi

Sono organi elettivi del Comune il Consiglio ed il Sindaco.

Art. 8 Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, secondo gli articoli 1 e 5 della legge n. 81/1993, si compone del Sindaco e di n. 12 membri eletti con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del Sindaco.
3. Il Consiglio comunale dura in carica cinque anni.

Art. 9 Poteri di indirizzo

1. Il Consiglio comunale deve essere convocato dal Sindaco in prima seduta entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Il Consiglio comunale, nella prima seduta dopo le elezioni, procede alla convalida del Sindaco e dei consiglieri neo eletti; ove taluni consiglieri non siano convalidabili, il consiglio comunale procede nella stessa seduta alle necessarie surroghe.

Nel caso di mancata convalida della elezione del sindaco, si dovrà procedere a nuova consultazione elettorale. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al consiglio la Giunta da lui nominata; il consiglio comunale discute ed approva la proposta di indirizzi generali di governo.

2. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo mediante l'assunzione, fra gli altri:
 - degli atti indicati nell'Art. 32, comma II, della legge n. 142/1990;
 - degli atti per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge;
 - degli atti che determinano le finalità e gli indirizzi da attuare dalle istituzioni e dalle aziende speciali;
 - dell'atto contenente gli indirizzi ai quali deve attenersi il Sindaco nell'esercizio della funzione di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;
 - dell'atto contenente i criteri generali e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti o persone come previsto dall'Art. 12 della legge n. 241/1990;
 - dell'atto attinente all'uso esterno del gonfalone;
 - degli atti conclusivi votati su proposte di mozioni.
3. Il consiglio adotta tutti gli altri atti previsti dalla legge in vigore

Art. 10 Poteri di controllo politico amministrativo

1. Il consiglio esercita il potere di controllo politico-amministrativo mediante:
 - la richiesta di sottoposizione a controllo preventivo di delibere della giunta, come previsto dall'Art.45, comma 1, della legge n. 142/1990. A tal fine tutte le deliberazioni della giunta che non siano puramente esecutive di altre deliberazioni sono comunicate, a cura del Segretario, ai capigruppo consiliari, contestualmente al l'affissione all'Albo pretorio;
 - l'utilizzo dell'attività di collaborazione del revisore dei conti e del referto dello stesso in caso di gravi irregolarità;
 - l'esame del conto consuntivo e la discussione della relazione illustrativa della giunta contenente le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 11 Sessioni e convocazione

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri: 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza per le sedute ordinarie; 3 giorni prima per le sedute straordinarie; 24 ore prima per le sedute straordinarie ed urgenti.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.
4. Gli adempimenti previsti dal III comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolti dal vice sindaco.

Art. 12 Validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza di almeno 6 dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno 4 consiglieri.

Art. 13 Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero,, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e delle pari opportunità. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 14 Attribuzioni delle commissioni

1. Il compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame delle materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - la nomina del presidente della commissione;
 - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 15 Consiglieri: posizione, dimissioni, surrogazione e supplenza

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha riportato la maggiore cifra individuale ai sensi dell'Art.72, IV comma, del T.U. approvato con D.P.R. n. 570/1960. In caso di parità di voti è colui che è più anziano di età.
3. Lo stesso criterio è valido per individuare chi legalmente lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono comunicate al consiglio comunale; sono efficaci dalla data della loro presentazione e sono irrevocabili.
5. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante nel consiglio comunale per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
6. Nel caso di sospensione di un consigliere, adottata ai sensi dell'Art. 15, comma IV bis, della legge n. 55/1990, come modificato dall'Art. i della legge n. 16/1992, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, la surrogazione avviene a norma del comma I.

7. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tal riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificatrici delle assenze, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto questo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 16 Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale viene sciolto con decreto del presidente della repubblica su proposta del Ministro dell'Interno:
 - quando compia atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di leggi, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
 - per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;
 - dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri;
 - quando non sia approvato nei termini il bilancio.
2. Nell'ipotesi in cui non si è approvato il bilancio, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal n. 1 e dal n. 2, con il decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nell'ipotesi di scioglimento deve avvenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale termine può essere prorogato per non più di novanta giorni al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediatamente comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana.
7. Iniziativa la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il Prefetto, per motivi di grave ed urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a 90 giorni, i consigli comunali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. In tal caso i termini di cui al comma IV decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

Art. 17 Diritti, doveri e divieti dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.
5. Al consigliere comunale è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti a controllo ed alla vigilanza del proprio comune.

Art. 18 Attività ispettiva e commissioni di indagini

1. Il sindaco o gli assessori da lui delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni ed a ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.
2. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sulla attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.

Art. 19 Gruppi consiliari

1. I consiglieri hanno l'obbligo di costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale entro 10 giorni dall'insediamento del consiglio. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 20 Giunta comunale

1. La giunta è l'organo di governo del Comune.
2. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
3. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario e dei funzionari dirigenti; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
4. Adotta le deliberazioni urgenti in materia di variazione di bilancio e di storno di fondi.

Art. 21 Elezione e prerogative

1. I membri della giunta sono nominati dal Sindaco e tra di essi è nominato un vice sindaco. Della nomina è data comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 22 Composizione

1. La giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 4 (quattro) assessori di cui uno è investito della carica di vice sindaco.
2. Gli assessori sono normalmente scelti tra i consiglieri comunali, possono tuttavia essere nominati assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. La carica di assessore è compatibile con la carica di consigliere comunale.
4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al III grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
5. L'assessore esterno partecipa al consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.
6. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato assessore. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
7. Le deliberazioni di nomina del Sindaco e della Giunta diventano esecutive entro 3 giorni dall'invio all'organo di controllo ove non intervenga l'annullamento per vizio di legittimità entro il predetto termine.

Art. 23 Funzionamento della Giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa

Art. 24 Attribuzioni

1. La giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al consiglio i regolamenti;
 - b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e di tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al sindaco o al segretario;
 - c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - d) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
 - e) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
 - f) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere della apposita commissione, quelli di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
 - g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - h) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
 - i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato in relazione alle competenze attribuite dalla legge o dallo Statuto;
 - m) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;
 - n) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.
2. La giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
 - a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
 - b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards, ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
 - c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il revisore dei conti.

Art. 25 Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco, della giunta non comporta le dimissioni dello stesso.
2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 26 Divieto di incarichi e consulenze

1. All'assessore è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del proprio comune.

Art. 27 Deliberazione degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati, cioè sei per il Consiglio e tre per la Giunta, ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto. La Giunta comunale è da ritenersi regolarmente convocata anche quando siano presenti almeno due dei suoi componenti ed in questo caso la deliberazione deve essere assunta all'unanimità.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o' sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente. Nell'ipotesi che tutti gli argomenti di una seduta non possano essere trattati con la presenza del segretario titolare, lo stesso va sostituito con altro segretario comunale.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 28 Sindaco

1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni ' di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Egli è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.
3. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale entro 10 giorni dalle elezioni nella prima adunanza e tutte le volte che lo ritenga necessario.
4. Nomina i due assessori tra cui il vice sindaco e ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
5. Convoca e presiede la Giunta comunale distribuendo gli affari alla stessa sottoposti fra gli assessori perché relazionino in coerenza con gli incarichi assegnati.
6. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
7. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 29 Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è organo responsabile dell'amministrazione del Comune, in particolare il Sindaco:
 - a) Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - b) Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) Convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.6 della legge n.142/90, e s. m. e i.;
 - d) Adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
 - e) Nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'Apposito Albo;
 - f) Conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso che sia stipulata la convenzioni con altri comuni per la nomina del direttore;
 - g) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;
2. Il Sindaco nelle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre le acquisizioni di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove direttamente , o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
3. Il Sindaco nelle sue funzioni di organizzazione.

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri,
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi.
- c) Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio comunale in quanto di competenza consiliare.

Art. 30 Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenente all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.

Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.

Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 31 Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri, con gli argomenti richiesti se trattabili o non trattati;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 32 Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco; sino alle predette elezioni le funzioni di sindaco sono svolte dal vice sindaco.
2. Le dimissioni del sindaco sono rassegnate nell'ufficio del segretario, diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio.
3. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della rispettiva giunta.

Art. 33 Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 34 Cessazione dei singolo assessore

1. La revoca da parte del sindaco di un Assessore e della sua sostituzione deve essere obbligatoriamente motivata e di essa è data comunicazione al Consiglio nella successiva seduta pubblica.

Art. 35 ViceSindaco

1. Il vice sindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio o agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio.

CAPO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**Art. 36 Segretario comunale**

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il segretario comunale è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.
4. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia secondo le norme di legge e del presente Statuto.
5. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale è stabilito dalla legge.

Art. 37 Funzioni

1. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dirige l'attività di tutti i responsabili dei servizi coordinandola ed organizzandola al fine della migliore ed efficiente funzionalità dell'intera struttura operativa.
2. Il segretario è responsabile:
 - degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni nonché dell'attuazione delle procedure e dei provvedimenti;
 - dell'istruttoria delle deliberazioni delle quali attesta la compiutezza in sede di espressione del parere di legittimità previsto dall'Art.53 della legge n. 142/1990;
 - del regolare svolgersi delle procedure conseguenti all'assunzione di atti deliberativi da parte degli organi di governo affinché acquistino validità giuridica e perseguano effettivamente i fini indicati.
3. Il segretario assolve le funzioni a lui attribuite dalla legge ed in particolare:
 - roga, nell'esclusivo interesse del Comune, atti e contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazione ed appalti di opere;
 - presiede le commissioni di concorso secondo le modalità previste dal regolamento;
 - presiede le commissioni di gara;
 - adotta atti, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto non riservino agli organi di governo dell'ente. Il regolamento elenca la natura di tali atti.
4. Il segretario prende parte alle riunioni della giunta e del consiglio con diritto di iniziativa per quanto attenga a provvedimenti di natura organizzativa e gestionale a valenza generale.
5. Gestisce le operazioni di compravendita previa programmazione ed indirizzo generale del consiglio comunale.
6. Riferisce al sindaco su ogni situazione di irregolarità o di disfunzione gestionale.
7. Il segretario è a capo del personale a tutti gli effetti dell'Art.51 della legge 142/90 e del D.L.vo n. 29/1993, illustrato con circolare n. 8/1993, ed in relazione ad esso esplica le funzioni di:
 - gestione, controllo e ispezione;
 - determinazione dell'orario di servizio, di lavoro, di apertura al pubblico;
 - potere disciplinare esclusa la destituzione.
8. Al segretario comunale spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. È responsabile della gestione e dei relativi risultati.

Art. 38 Organizzazione del personale e degli uffici

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua in base a criteri di autonomia, responsabilità, funzionalità ed economicità di gestione seguendo il principio del superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e della massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge, dagli accordi di comparto approvati con Decreto del Presidente della Repubblica e da appositi regolamenti.
4. Il Comune provvede con appositi regolamenti a disciplinare:
 - la specifica organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - la dotazione organica del personale nelle varie qualifiche;
 - diritti, doveri, sanzioni;
 - le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - le modalità organizzative della commissione di disciplina.

CAPO IV SERVIZI**Art. 39 Forme di gestione dei servizi**

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni viene svolta attraverso servizi pubblici.
2. La legge stabilisce i servizi che il Comune gestisce con diritto di privativa.
3. Il Consiglio comunale sceglie la forma di gestione singola o associativa per ciascun servizio, previa valutazione comparativa fra le seguenti forme:
 - gestione in economia;
 - concessione a terzi;
 - convenzione;
 - consorzio;
 - unione di comuni.
4. L'ordinamento, il funzionamento e l'organizzazione delle diverse forme di gestione, nonché le modalità di produzione e di erogazione dei servizi, sono disciplinati dalla legge e da appositi regolamenti sottoposti alla approvazione del Consiglio comunale.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono, comunque, essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

CAPO V CONTROLLO INTERNO**Art. 40 Principi e criteri**

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili, unitamente al programma delle opere pubbliche, dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziario dell'Ente. Il Consiglio ha facoltà di richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 41 Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza. applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

CAPO VI PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'**Art. 42 Beni comunali**

1. Il regime giuridico dei beni comunali è disciplinato dalla legge.
2. La conservazione e la valorizzazione dei beni comunali sono improntate a criteri di oggettive e comparate valutazioni economiche tra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.
3. I beni demaniali e patrimoniali sono registrati in apposito inventario.

Art. 43 Finanza e contabilità

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.
2. Il Comune persegue, nel quadro dell'ordinamento delle autonomie locali ed in conformità alle leggi, la propria autonomia finanziaria esercitando la potestà impositiva ed attingendo alle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione.
3. Il concorso della comunità alle spese pubbliche è disposto dal Comune in ragione della capacità contributiva di ciascuno. Il corrispettivo dei servizi è richiesto in rapporto ai costi ed ai benefici e secondo criteri di giustizia ed equità.
4. Il bilancio di previsione corredato dagli atti prescritti, è deliberato dal Consiglio comunale nei termini di legge e deve corrispondere ai principi di universalità, integrità e pareggio economico.
5. I risultati della gestione sono dimostrati nel conto consuntivo comprendente il conto del bilancio che evidenzia i risultati della gestione e il conto del patrimonio che evidenzia la consistenza finale del patrimonio.

CAPO VII FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE**Art. 44 Principio di cooperazione**

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 45 Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 46 Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra altri Comuni o con la Provincia per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, qualora non sia opportuno avvalersi delle altre forme organizzative per i servizi stessi, previste dallo Statuto.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto al II comma del precedente Art.36, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendano gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 47 Unione dei Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente Art.35 e dei principi della legge di riforma della autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.
2. Il Comune può proporre la trasformazione delle comunità montane in unione di comuni in previsione della fusione dei comuni costituenti tali enti.

Art. 48 Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare i rapporti fra gli enti coinvolti, attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro adempimento connesso.
3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto, previa deliberazione di intenti della giunta comunale.

CAPO VIII PARTECIPAZIONE POPOLARE**Art. 49 Partecipazione**

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
5. Il Sindaco, di propria iniziativa ovvero su deliberazione della Giunta o del Consiglio, indice conferenze cittadine o convoca pubbliche assemblee per discutere specifici problemi amministrativi di interesse generale.

Art. 50 Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma VI, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
1. La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 51 Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 10 giorni dal Sindaco o dal segretario, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 52 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'Art.42 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 10 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 53 Proposta

1. N. 50 (cinquanta) cittadini possono avanzare proposte per l'adozione o la modifica di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 10 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere del segretario, nonché della attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. Le firme in calce alla proposta devono essere autenticate a norma dell'Art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pena l'inammissibilità della proposta stessa.
3. L'organo competente deve sentire componenti dell'iniziativa entro 20 giorni dalla presentazione della proposta.
4. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 54 Associazioni

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 55 Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire; requisiti per l'adesione; composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 56 Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione, secondo l'apposito regolamento, con apporti sia di natura finanziario-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativo.

Art. 57 Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art. 58 Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe: su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali: su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
il 20% (venti per cento) del corpo elettorale;
il consiglio comunale.
4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità; i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 59 Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 60 Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso agli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati nel regolamento.
4. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 61 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'Art.26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO IX FUNZIONE NORMATIVA

Art. 62 Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 100 (cento) cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 63 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'Art.44 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 64 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 65 Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'Art.38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 66 Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.
2. Il Consiglio approva entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto i regolamenti in esso previsti. Il regolamento di contabilità e quello per la disciplina dei contratti sono approvati entro il termine previsto dall'Art. 59 L. 142/90. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme

adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e con lo Statuto.